

## **UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Piazza del Popolo, 31 – FAENZA (RA)

\*\*\*\*\*

REP. N. 436

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO, E L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

\*\*\*\*\*

L'anno **Duemiladiciassette (2017)**, il giorno **Cinque (5)** del mese di **ottobre**.

### **TRA**

\* **IL COMUNE DI BRISIGHELLA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Missiroli Davide**, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI CASOLA VALSENO**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Iseppi Nicola**, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Meluzzi Daniele**, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI FAENZA**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI RIOLO TERME**, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. **Alfonso Nicolardi**, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 37/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **IL COMUNE DI SOLAROLO**, Rappresentato dal Sindaco pro

tempore Sig. **Anconelli Fabio**, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

\* **L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. **Malpezzi Giovanni**, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 26/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

#### **PREMESSO CHE:**

- In data 30/11/2011 è stato stipulato l'atto costitutivo inerente l'allargamento, con effetto dall'1/1/2012, dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l'allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell'art. 61 dello statuto

dell'Unione allargata (continuità amministrativa), l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;

- I Comuni dell'Unione della Romagna Faentina hanno assunto l'obiettivo organizzativo-istituzionale di conferire all'Unione tutti i servizi e le funzioni, al fine di creare la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse (strutture, strumentazioni, personale, finanze). A tale proposito, dall' 01.01.2018 tutti i dipendenti comunali saranno trasferiti all'Unione con il conferimento delle relative funzioni;

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua, in ambito nazionale, gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario generale dell'ente;

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in esecuzione della delega di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, fissa, in materia, specifici obblighi ed adempimenti a carico degli Enti;

- Le suddette norme sono state di recente modificate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che all’art. 1, comma 110, prevede che alcune attività possano essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con particolare riferimento alle funzioni di responsabile anticorruzione;
- Tale previsione è stata dettagliatamente definita dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione 831 del 3 agosto 2016;
- Il conferimento integrale di servizi e funzioni a far data dal 01.01.2018 richiede necessariamente il conferimento delle attività di cui in parola in ambito Unione, attraverso una gestione a coordinamento unitario e sinergico, con conseguente organicità del Piano Unico, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatori su base territoriale;
- tale tipo di strutturazione è determinata dall'integrale conferimento e dalla specialità della materia e della complessità delle procedure col-

legate, nonché dall'efficienza ed efficacia della redazione di un solo Piano anziché i 7 piani precedenti;

Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro tempore e Presidente pro tempore dell'Unione e della Romagna Faentina;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha ad oggetto il conferimento all'Unione della Romagna Faentina, che a mezzo come sopra accetta, delle funzioni ed attività relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione ed in materia di trasparenza, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. da parte dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

2. Nel testo della presente convenzione sono in uso le seguenti sigle:

- ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione,
- PNA Piano Nazionale Anticorruzione,
- PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
- RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### **Art. 2 – FINALITÀ**

1. La gestione unitaria delle funzioni relative alla prevenzione ed alla repressione della corruzione ed in materia di trasparenza persegue le

seguenti finalità:

- a. garantire lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello gestionale di coordinamento unitario e sinergico;
- b. conferire maggiore e più compiuta organicità al PTPCT e quindi alle azioni ad esso correlate, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatici su base territoriale;
- c. allinearsi all'obiettivo organizzativo-istituzionale di conferire all'Unione tutti i servizi e le funzioni, al fine di creare la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse (strutture, strumentazioni, personale, finanze).
- d. incrementare e coordinare le azioni formative per sviluppare un fattivo ed efficace coinvolgimento delle strutture interessate.

### **Art. 3 – PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. La gestione unitaria della funzione ricomprende tutti i compiti e attività di cui al precedente art. 1. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- a. l'individuazione e la nomina di un solo RPCT (salvo particolari condizioni che richiedano la nomina di un RPCT in singoli comuni), in coerenza con quanto previsto all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e la costituzione di un gruppo di supporto allo stesso;
- b. la predisposizione di un PTPCT per tutti e 7 gli Enti;

- c. l'approvazione di un codice di comportamento unico, valido per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione entro il 2018;
- d. lo sviluppo di azioni coordinate di verifica e monitoraggio del PTPCT;
- e. la previsione di un programma formativo trasversale, permanente e capillare, elemento essenziale e basilare per la prevenzione della corruzione.

#### **Art. 4 – DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO**

1. Di seguito si individuano le seguenti linee di intervento/indirizzi operativi:

**a. Nozione di corruzione.** Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia: "Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

**b. Analisi attività e mappatura dei processi.** Sono sottoposte a specifica analisi tutte le aree di attività, processi e procedimenti svolti dall'Ente che adotta il PTPCT) con la finalità di consentire l'individuazione dei processi che necessitano di presidio e di individuazione di specifiche misure di prevenzione.

**c. Interazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative.** Il lavoro di mappatura dei processi ed organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione è uno strumento di politica di riorganizzazione quale miglioramento organizzativo. Il PTPCT non è il vestito calato dall'alto imposto dal PNA, ma il risultato dell'analisi e della mappatura gestite autonomamente dagli enti, in relazione alle condizioni oggettive dell'organizzazione, ai progetti/programmi attivati, il tutto volto ad una maggiore efficienza, economicità, formazione del personale.

Nello specifico tra PTPCT e Piano della performance vengono a crearsi i seguenti causa/effetto:

- a) l'attenzione sulla performance porta ad un clima di prevenzione della corruzione;
- b) le misure specifiche di prevenzione della corruzione devono consistere in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. L'individuazione di misure chiare (chi fa cosa) rende le stesse più efficaci e verificabili.

**d. Trasparenza come misura portante di prevenzione della corruzione.** La trasparenza è uno dei pilastri della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012, disciplinata in

particolare dal dlgs 33/2013, successivamente modificato con il dlgs. 97/2016 che riordinano gli obblighi di pubblicazione previsti per legge.

**e. Centralità della formazione.** L'importanza della formazione è affermata già nella legge 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11), che mira ad una formazione rivolta a tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure (RPCT, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dirigenti, dipendenti). La formazione deve accompagnare tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'individuazione delle misure specifiche.

**f. Partecipazione di tutti i dipendenti.** Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è fondamentale per la predisposizione e l'applicazione del PTPCT e delle misure individuate al suo interno, ferma restando la necessità di ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. La partecipazione va garantita: nella fase di mappatura dei processi; di analisi organizzativa e in sede di definizione delle misure di prevenzione, nonché in sede di attuazione delle misure.

#### **Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Il responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza (RPCT) viene individuato con specifico decreto del Presidente dell'Unione, sentita la

Giunta dell'Unione, in base ai criteri e requisiti soggettivi previsti nel PNA, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività con effettività ed autonomia.

Fra le attività e le funzioni del RPCT si individuano le seguenti, in modo non tassativo:

- a. responsabilità di predisporre e proporre il PTPCT unico, con il supporto della struttura individuata;
- b. sovrintendere all'attuazione del PTPCT unico con la collaborazione di dirigenti e referenti;
- c. poteri di coordinamento anche all'interno dei comuni, avvalendosi dei referenti nominati e dei dirigenti, anche al fine di organizzare al meglio i flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, referenti e RPCT;
- d. poteri di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione, compresa la facoltà di approntare sistemi di verifica e controllo dell'efficace attuazione delle misure con la necessaria collaborazione dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali;
- e. adeguati poteri di interlocuzione con i referenti, con gli altri funzionari e con gli organi di controllo dei comuni coinvolti e conseguente previsione di doveri professionali dei dirigenti e dei referenti di rispondere al RPCT.

**Art. 6 – MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO  
DELLA FUNZIONE**

1. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 3)

del presente atto, fermi restando gli eventuali adempimenti spettanti ai singoli enti per ciò che attiene le attività specificatamente poste a loro carico dalla disciplina di riferimento e dal PNA.

2. Il RPCT svolge le funzioni poste in capo allo stesso dotandosi di una struttura organizzativa di supporto, costituita dai segretari comunali dei Comuni e da uno/due funzionari individuati con proprio e specifico atto nell'ambito del personale del settore affari generali dell'Unione della Romagna Faentina.

3. L'Unione esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 9 della presente convenzione.

4. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica.

#### **Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, come meglio precisato all'articolo 3 della presente convenzione, avviene con la decorrenza stabilita al successivo art. 11.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.

4. Gli atti di natura politica adottati dall'Unione possono essere preventivamente sottoposti all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

5. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

#### **Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA**

1. L'Unione si avvale di personale proprio nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le attività conferite con la presente convenzione non comportano conferimento di personale, essendo la struttura di supporto composta dai Segretari Comunali, già retribuiti dai Comuni, e da uno/due funzionari del Settore Affari Generali dell'Unione Romagna Faentina.

2. Eventuali spese aggiuntive rappresentate da costi indiretti sostenuti per la funzione stessa nonché da quelle necessarie per la

gestione del PTPCT saranno soggette al riparto della spesa a carico dei Comuni in base agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

3. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

4. La gestione finanziaria per l'aspetto della formazione inerente la funzione rientra nell'ambito delle spese generali di formazione ed è soggetta al medesimo criterio di riparto e di versamento.

#### **Art. 10 – SEDE**

1. La sede del servizio è a Faenza presso la sede dell'Unione della Romagna, attualmente stabilita in Piazza del Popolo 31.

#### **ART. 11 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 ed ha durata indeterminata, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le

medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente convenzione. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

#### **ART. 12 – COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la

divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle attività conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della presente convenzione.

#### **ART. 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della

presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni

#### **ART. 15 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 16 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Redatto e sottoscritto digitalmente.

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA**

Missiroli Davide

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENO**

Iseppi Nicola

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE**

Meluzzi Daniele

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA**

Malpezzi Giovanni

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

Nicolardi Alfonso

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO**

Anconelli Fabio

**IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

Malpezzi Giovanni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)